

Associazione Scuola Nazionale Servizi

STATUTO

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1

Denominazione. Sede. Durata.

E' costituita l'Associazione Scuola Nazionale Servizi.

L'associazione ispira la sua attività agli scopi ed ai requisiti definiti dal Decreto Legislativo 460/97, dalla Legge 13 giugno 2005, n. 118 e dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 sulle imprese sociali.

L'Associazione ha sede in Perugia potrà istituire uffici, sedi operative con delibera del Consiglio di Amministrazione, mentre le sedi secondarie dovranno essere deliberate dall'Assemblea.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2020.

Art. 2

Finalità ed attività

L'Associazione Scuola Nazionale Servizi non ha fini di lucro e si prefigge di:

- valorizzare la cultura dell'azienda e del lavoro associato nel settore dei servizi *alle comunità pubbliche e private*, alle imprese e alla persona;
- promuovere attività nelle aree della formazione, del supporto imprenditoriale, della ricerca, dell'innovazione e della promozione culturale;
- predisporre i mezzi e le procedure più consone per raggiungere i fini da quelle attività determinati con la più ampia libertà operativa e nel perseguimento degli obiettivi precedentemente descritti.

Più in particolare, la associazione persegue i suoi fini promuovendo iniziative preordinate anzitutto a:

- proporsi quale riferimento nazionale nella formazione e nel supporto imprenditoriale per le aziende del settore “servizi alle imprese e alla persona”, attraverso la costruzione di un sistema di rilevazione dei bisogni immediati e di prospettiva delle imprese; la realizzazione diretta o tramite soggetti accreditati di attività formative; l’attivazione di un rapporto stabile con i decisori delle singole aziende teso all’accrescimento del valore nell’impresa e la costruzione di un sistema di offerta che faccia perno su una rete di persone che abbiano maturato significative esperienze dirette in azienda, acquisendo competenze qualificate nelle diverse aree specialistiche;
- promuovere la cultura dell’innovazione, attraverso iniziative volte alla diffusione su larga scala ed allo sviluppo di esperienze innovative realizzate con successo e alla costituzione di punti di riferimento organizzativo che, nelle aree territoriali a più alto potenziale d’interesse, siano in grado di promuovere e diffondere innovazione
- diffondere la cultura del management dei servizi e della *teoria sull’economia della cooperazione e dell’economia sociale, con particolare riferimento al mondo della scuola, dell’università e dell’accesso al lavoro*, attraverso il supporto alla realizzazione di eventi o ogni altro idoneo mezzo divulgativo destinato allo scopo (convegni, pubblicazioni, etc.); contribuire alla definizione del repertorio delle professioni dei servizi e allo sviluppo di un sistema di relazioni in ambito nazionale ed internazionale con istituzioni, università, enti, associazioni, imprese e qualsiasi altro soggetto potenzialmente di interesse.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la Scuola Nazionale Servizi potrà costituire società, assumere interessenze o partecipazioni in altre società ed enti con attività o finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché stipulare accordi e convenzioni e promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere e con enti ed organismi che operano nei settori di attività sopra indicati.

TITOLO II - SOCI

Art. 3

Soci

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, *soci sostenitori*, *soci benemeriti*.

Sono soci fondatori coloro i quali siano intervenuti alla costituzione dell'associazione e mantengono il rapporto associativo.

Sono soci ordinari le persone giuridiche, gli istituti, le associazioni ed enti italiani e stranieri *e le persone fisiche* che, per le competenze e l'attività svolta, appaiono idonei a concorrere attivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2.

La domanda di ammissione dei soci ordinari deve essere deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e la qualità di socio si assume con il versamento, contestuale all'atto di ammissione, della quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea stessa.

Il versamento della quota associativa non sarà dovuto da quei soci che, per le didattiche competenze in materia di formazione e di ricerca offrono la consulenza scientifica all'attività della associazione.

Sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione stabilire quando il contributo del socio sia da considerare consulenza scientifica.

Sono soci sostenitori i soci che, oltre alla quota ordinaria, destinano alla attività della associazione ulteriori significativi contributi economici.

Sono soci benemeriti i soci che per prestigio, competenza e ruolo svolto apportano competenze prestigio alla attività della associazione.

Al fine di perseguire efficacemente gli scopi precisati dall'articolo 2 del presente statuto, avendo riguardo soprattutto alle differenti specificità dei destinatari delle attività di formazione, supporto imprenditoriale, ricerca, innovazione e promozione culturale, i soci sono raggruppati in Sezioni Soci che costituiscono unità organiche del corpo sociale in ragione delle categorie delle imprese ordinarie, delle imprese cooperative e degli enti inquadrati nel Terzo Settore.

Ogni Sezione Soci ha il compito di predisporre annualmente la programmazione dell'attività dell'Associazione per le rispettive aree di competenza e di sottoporla all'approvazione del CdA.

Le modalità di svolgimento delle attività delle Sezioni soci sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 4

Obblighi dei soci

Il socio si impegna a :

- osservare il presente Statuto e la deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità dello stesso;
- a collaborare con l'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- a versare, ad eccezione del socio *benemerito* e di quanto previsto dal precedente art. 3, l'annuale quota associativa ordinaria, secondo quanto specificato al successivo art. 8 comma c).

Art. 5

Rapporto associativo

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. Esso può sciogliersi:

- per recesso del socio da comunicarsi al Presidente dell'Associazione con preavviso scritto di tre mesi allo scadere di ogni anno da conteggiarsi a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui si è istituito il rapporto associativo;
- per motivata esclusione del socio, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in caso di gravi, reiterati inadempimenti degli obblighi associativi o di qualunque altro comportamento incompatibile con il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio all'art. 24 del Codice Civile.

TITOLO III – ORGANI

Art. 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dell'Associazione

Il Revisore dei Conti

Art. 7

Assemblea

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci salvo quelli che non abbiano versato la quota associativa con le modalità stabilite dal presente statuto.

Possono partecipare altresì i soci benemeriti, per i quali l'obbligo di sottoscrizione e versamento della quota non è previsto.

Art. 8

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci:

- approva entro il mese di dicembre dell'anno precedente il programma annuale ed il relativo bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo e l'allegata relazione dovranno essere presentati entro il mese di aprile a cura del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sull'accettazione di nuovi soci ordinari, sostenitori e benemeriti;
- determina la quota associativa annuale;
- delibera su eventuali quote straordinarie da versarsi da parte dei soci;
- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce gli emolumenti spettanti ai componenti il C.d.A.;
- delibera su ogni altro argomento proposto dal Consiglio di Amministrazione ed al presidente;
- decide sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Art. 9

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo , per quello consuntivo nonché per l'adempimento degli altri compiti statutari di cui al precedente art., 8.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Salvo motivi di particolare urgenza, la convocazione deve avvenire per lettera raccomandata o equivalente convocazione formulata tramite posta elettronica (e-mail) contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai soci almeno *dieci* giorni prima della data della riunione.

In caso d'urgenza il termine di convocazione viene ridotto a giorni tre.

Art. 10

Seduta dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione , in assenza di entrambi, è presieduta dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione presente.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seduta straordinaria (modificazioni statutarie, liquidazione, devoluzione del patrimonio) l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Le votazioni avverranno per voto palese salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale a cura del segretario e sottoscritto da questi e dal presidente.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero variabile di consiglieri compreso tra il minimo di 3 e il massimo di 7.

Esso verrà eletto a maggioranza dall'assemblea dei soci.

Ai soci sostenitori spetta un numero di consiglieri complessivamente non superiore a 1/3 del numero di consiglieri.

La durata della carica del Consiglio di Amministrazione è determinata in tre anni, non avrà alcuna rilevanza il modificarsi della compagine sociale fino alla scadenza naturale del consiglio.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione la nomina del Presidente e del Vicepresidente.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compenso determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente – o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente- di sua iniziativa o su richiesta di almeno i 2/3 dei propri membri, e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed al programma di attività.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione assicura il regolare svolgimento del programma annuale di attività approvato dall'Assemblea dei soci di cui al precedente art. 9.

Il Consiglio inoltre:

-redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, con allegata un'apposita relazione illustrativa;

-assume il personale dipendente;

-può designare, tra i suoi membri, dei delegati al compimento di particolari funzioni stabilendone i limiti e le modalità di svolgimento della delega;

Il Verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- sovrintende alla realizzazione del programma di attività approvato dall'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;

Art. 13

Vice presidente

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

TITOLO IV – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI – SCIoglimento – DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 14

Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, lasciti o donazioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali che potranno essere rappresentate oltre che da denaro anche da conferimento in uso di beni e di servizi;
- da corrispettivi per convenzioni e contratti, per la realizzazione di studi, progetti, programmi, servizi, ricerche in Italia ed all'estero;

- da ogni altra attività discendente da quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto.

-dalle donazioni ricevute a qualsiasi titolo e consentite dal DLGS 460/97 e da altra normativa vigente.

Dette entrate non sono distribuibili tra i soci e sono esclusivamente destinate al miglior perseguimento delle finalità sociali e per la gestione dell'Associazione.

Si applica l'art. 37 del Codice Civile.

Art. 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti ed aventi diritto di voto, la quale procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio in favore di enti o soggetti aventi finalità analoghe.

In nessun caso potrà essere distribuito tra i soci.

Art. 17

Controversie

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte al Comitato dei Garanti, composto da un massimo di 3 membri.

Il Comitato è eletto dall'Assemblea ed elegge al proprio interno un Presidente.

Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede l'Assemblea medesima.

Il Comitato Garanti ha inoltre competenza di secondo grado limitatamente ai casi di esclusione dei soci e il suo parere è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari.

Ad esso il Consiglio di amministrazione può richiedere pareri e formulare quesiti e ad esso è demandata l'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti in caso di dubbio o controversia.

Art. 18

Per tutto quello non espressamente contemplato nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia.